



Regolamento per l'istituzione nell'ambito del Comune di Rieti del Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, del Delegato dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e del Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Art. 1 - Istituzione del Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Rieti è istituito il Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di seguito denominato "Garante", al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio comunale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989" ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2 - Obiettivi

L'istituzione del Garante è finalizzata a far crescere una cultura dell'infanzia nella città e contribuire al miglioramento del benessere psico-fisico dei bambini e degli adolescenti. Ciò attraverso vari obiettivi e in particolare:

- a) una sensibilizzazione della comunità locale alle problematiche minorili;
- b) interventi a sostegno della genitorialità e ai momenti di crisi della famiglia;
- c) un'attenzione specifica ai primi anni di vita;
- d) contrasto ai fenomeni del bullismo;
- e) prevenzione del maltrattamento minorile in ambito familiare, extrafamiliare e istituzionale;

f) interventi volti a favorire l'integrazione sociale in ambito scolastico ed extrascolastico dei bambini con problemi di natura fisica e psichica.

Art.3 - Funzioni

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

g) vigila, sull'applicazione, su tutto il territorio comunale, della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva;

h) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano di minorenni, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine, come soggetti titolari di diritto;

i) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita della comunità locale;

j) promuove, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;

k) individua, con le istituzioni preposte e in collaborazione con le scuole, con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minorenni, in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica;

l) vigila sull'assistenza prestata ai minori in strutture educative-assistenziali o, comunque, fuori alla propria famiglia.

m) segnala, agli organismi pubblici competenti fattori di rischio che possono causare danno ai minori per situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

n) segnala, d'ufficio o a seguito di segnalazioni o reclami, situazioni di disagio o di rischio di violazioni dei diritti dei minori alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale dei minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti volti alla protezione del minore.

o) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

p) formula proposte, esprime rilievi e viene consultato su atti di indirizzo di competenza del comune riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.

q) propone apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per specifiche attività.

r) promuove la costituzione e il funzionamento di un Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza coinvolgendo Enti e Associazioni e soggetti con specifiche competenze in materia d'infanzia, con l'obiettivo di stimolare il coordinamento degli interventi in campo minorile.

Art. 4 – Nomina, durata e cessazione

1. Il Garante è nominato dal Sindaco del Comune di Rieti, tra persone che abbiano raggiunto la maggiore età, con documentata esperienza maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Garante il giorno 20 novembre di ciascun anno, nell'ambito della Giornata Mondiale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, riferisce tramite relazione esplicativa al Consiglio Comunale e alla cittadinanza, sull'attività svolta, correlata da osservazioni e suggerimenti.

4. L'incarico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, nazionale e regionale, di consigliere ed assessore provinciale, comunale e di quartiere, con i giudici onorari presso i Tribunali per i minorenni, con i Direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere. La funzione del Garante è incompatibile, inoltre, con incarichi nell'ambito di partiti politici. Il Garante è incandidabile a cariche politiche nel corso del suo mandato.

5. Il Garante cessa dell'incarico:

a) alla cessazione della carica del Sindaco;

b) alla decadenza del mandato, per dimissioni, morte o grave impedimento;

c) se raggiunto da provvedimenti cautelari;

d) per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini;

e) per revoca solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave;

Art. 5 – Delegato per l'Infanzia e per l'Adolescenza

1. Il "Delegato per l'Infanzia e per l'Adolescenza", di seguito denominato "Delegato", è nominato dal Sindaco del Comune di Rieti, premiando l'attività di quei cittadini con documentata esperienza, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.

2. Secondo le modalità di cui al comma 1, non ci sono limiti al numero di Delegati nominati.

3. Il Delegato svolge compiti di sostegno all'attività del Garante.

4. La nomina è a titolo gratuito e termina contemporaneamente al mandato del Garante in carica all'atto del conferimento.

Il Delegato, inoltre, cessa dell'incarico:

- a. alla cessazione della carica del Sindaco;
- b. alla decadenza del mandato, per dimissioni, morte o grave impedimento;
- c. se raggiunto da provvedimenti cautelari;
- d. per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini;
- e. per revoca solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave;

Art. 6 - Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Rieti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza preposto alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono il Gruppo di Lavoro sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.

3. Il Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante in funzione:

- a) della "Giornata Mondiale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" prevista per il 20 Novembre;
- b) dell'iniziativa "*Rieti Città Amica dei Bambini: Una settimana dedicata all'infanzia e all'adolescenza*" prevista per la terza settimana di maggio.

4. Particolare attenzione e' accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attività, promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti.

5. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che compongono il Gruppo di Lavoro possono richiederne la convocazione in via straordinaria.

Art. 7 – Sede e Struttura

Il Garante ha sede c/o il Comune di Rieti ed è affiancato dal personale esperto dei servizi territoriali per la tutela dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.